

STATUTO

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'associazione non riconosciuta di volontariato denominata "il nostro pane quotidiano OdV", di seguito indicata come Associazione, con sede a Pordenone. La variazione di sede nello stesso comune non comporta variazione statutaria.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana ma può sostenere economicamente anche progetti di solidarietà al di fuori dei confini nazionali
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di solidarietà attraverso aiuti concreti e progetti di promozione sociale rivolti a persone in condizioni di svantaggio fisico, psicologico, sociale, economico e familiare. L'Associazione considera la solidarietà come un valore che orienta le scelte e le azioni dei propri soci in quanto valore universale che

racchiude in sé i principi dell'accoglienza verso il prossimo e la condivisione fraterna. L'Associazione promuove inoltre uno stile di vita sobrio e orientato alla conservazione delle risorse dell'ambiente come segno di tutela e rispetto verso le generazioni future.

L'Associazione quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere iniziative di aiuto a persone in condizioni di svantaggio fisico, psicologico, sociale, economico e familiare, sostenendone in particolare l'istruzione e la formazione
- collaborare all'attuazione di percorsi di crescita e autonomia rivolti ai beneficiari dell'Associazione
- favorire le pari opportunità nell'istruzione per studenti con difficoltà economiche attraverso la fornitura del corredo scolastico o altre forme di supporto
- attivare e incentivare nella comunità iniziative di solidarietà a favore dei suoi membri più fragili, nella convinzione che gli uomini vivono meglio quando sono in grado di costruire una comunità solidale che offre, spontaneamente e in modo reciproco, un aiuto concreto a chi ne ha necessità, riconoscendo ed accogliendo i bisogni essenziali e fornendo delle risposte utili con tempestività, continuità e costanza.
- incentivare fra i soci, fra i beneficiari dell'Associazione e nell'intera comunità, attività ed esperienze che promuovano un utilizzo sostenibile delle risorse, sia economiche che ambientali
- promuovere eventi allo scopo di sensibilizzare il territorio verso le tematiche dell'aiuto reciproco e della sostenibilità
- utilizzare i possibili canali di comunicazione (es: sito web, canali social, report, bilancio sociale ecc) con la finalità etica di trasmissione di valori positivi
- raccogliere fondi ed aiuti umanitari attraverso adeguate strategie di fundraising, per gli scopi dell'Associazione o per contribuire all'attività di altre organizzazioni con finalità simili, sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali
- incentivare rapporti di collaborazione fra enti pubblici e privati, associazioni, gruppi ed Enti del terzo settore al fine di condividere informazioni, studi, esperienze e risorse che consentano di procedere all'attuazione degli scopi di solidarietà dell'Associazione

riconducibili alle eseguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, lettere a), e), i), u), del D. Lgs. 117/7:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di attività generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali ed è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali o derivanti dallo Stato, da amministrazioni pubbliche ed enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. I beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario o inseriti nel rendiconto annuale alla voce "immobilizzazioni", depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. E' fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo è stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione dopo il mese di marzo è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

7

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

8.

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e il bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo III **Associati**

Art. 9 Ammissione

1. Possono richiedere di aderire all'Associazione tutte le persone maggiorenni che, senza distinzione di sesso, età, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, si riconoscono nel presente statuto ed accettano di osservare il regolamento attuativo
2. I soci dell'Associazione si distinguono in
 - a. soci fondatori
 - b. soci ordinari
 - c. soci sostenitori
 - d. soci onorari

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto presente al momento della costituzione (*soci fondatori*) e coloro che successivamente sottoscrivono una richiesta di adesione e la cui domanda viene accolta dall'Organo di Amministrazione. Tali soci possono qualificarsi come *soci ordinari* oppure come *soci sostenitori* in base al tipo di impegno (personale o economico) sostenuto nei confronti dell'associazione, secondo ciò che stabilito dal regolamento attuativo. All'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione, spetta la nomina dei *soci onorari* cioè persone che attraverso meriti scientifici, professionali, sociali e morali abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dalla quota associativa

3. il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4. Criteri di ammissione dei soci:

4.1 nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento dell'Associazione

4.2 l'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione che prende in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, si pronuncia rispetto alle richieste e ne comunica l'esito agli interessati, annotando l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

4.3 eventuale diniego deve essere comunicato in forma scritta entro 60 giorni e opportunamente motivato

4.4 l'aspirante associato per il quale è stata formulato un parere negativo può ricorrere entro 60 giorni con lettera raccomandata al Presidente e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nel corso della prima convocazione utile.

5. La qualità di associato non è trasmissibile

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
2. Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. In particolare hanno il diritto di esaminare i libri associativi con presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati rispetto alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11 Doveri degli associati

1. Gli associati svolgono e sostengono le attività che risultano dalle delibere assembleari e del direttivo in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

2. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

3. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

4. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare ad eventuali spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo, su proposta dell'Organo di Amministrazione

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone opportuna comunicazione scritta. Le dimissioni vengono recepite dall'Organo di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva alla data delle dimissioni, e ne delibera l'annotazione nel registro degli aderenti all'Associazione. L'Organo di Amministrazione informa l'Assemblea nel corso della prima convocazione successiva alle dimissioni o attraverso altra modalità di comunicazione istituzionale

3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione o dell'Assemblea, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, o rechi ad essa del danno, può essere escluso dall'Associazione con proposta motivata dell'Organo di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea

Titolo IV **Organi dell'Associazione**

Art. 13
Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;

Art. 14
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica, iscritti da almeno 3 mesi nel registro ed in regola con il versamento della quota associativa
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. Nel caso di elezione del nuovo Organo di Amministrazione, e limitatamente a questo ordine del giorno, l'Assemblea elegge un seggio composto da un Presidente e un Segretario verbalizzante
3. Ogni avente diritto deve presenziare personalmente all'Assemblea oppure può essere rappresentato da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre aventi diritto al voto se il numero di associati è inferiore a cinquecento, e fino ad un massimo di cinque aventi diritto al voto in quelle con un numero di associati uguale o superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art.2372 del codice civile in quanto compatibili.

Art.15
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro e non oltre 4 mesi dalla conclusione del periodo di esercizio
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi sociali.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta e l'avviso di convocazione dovrà essere inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16
Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza di tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa (presenti personalmente o con delega); in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria richiede sempre i due terzi dei soci iscritti, presenti personalmente o con delega.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente oppure per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno di regola assunte a scrutinio segreto ma non si esclude altra modalità di votazione purché approvata dall'Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano a maggioranza di voti;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata, riferita cioè ai $\frac{3}{4}$ degli aventi diritti al voto, presenti personalmente o con delega
4. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti

Art. 18 Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 Compiti dell'Assemblea

- L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di amministrazione e, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.1 e c.2 del D. Lgs n. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e un organo di controllo, anche monocratico
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20 Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione, altresì chiamato Consiglio Direttivo, è formato da un numero di componenti compreso fra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. Il numero di membri dell'Organo di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea elettiva e rimane invariato per tutta la durata del mandato. Nel numero di membri è compreso anche il Presidente
2. Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2383 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
3. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e nomina il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente viene indicato dall'Assemblea.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
5. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili
2. La cessazione anticipata del mandato può avvenire per revoca da parte dell'Assemblea (cessazione immediata) o per dimissioni volontarie. Le dimissioni volontarie di un membro dell'Organo di amministrazione saranno formalizzate nella riunione del Consiglio immediatamente successiva alla dimissione; l'amministratore volontariamente dimissionario mantiene la propria responsabilità patrimoniale fino alla sostituzione con un nuovo membro. L'organo di Amministrazione si riunisce entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti, o dai consiglieri di riserva se opportunamente indicati dall'Assemblea elettiva. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. In caso di esaurimento o assenza della lista dei sostituti si procederà alla convocazione dell'assemblea per sostituire i membri mancanti, con convocazione entro 30 giorni dalla riunione del consiglio direttivo nella quale vengono formalizzate le dimissioni.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, e ogni volta che il Presidente ne convochi la riunione o ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri. In caso di richiesta della maggioranza dei consiglieri, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; è ammessa la delega.
6. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
7. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, attraverso le vie brevi.

8. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea, in particolare:

- predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti le proposte di modifica dello statuto e del regolamento;
- delibera in merito all'accoglimento dei nuovi soci;
- delibera in merito all'espulsione degli aderenti (provvedimento da approvare in Assemblea)
- elegge il Vicepresidente
- nomina il Segretario e il Tesoriere
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

9. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

10. L'Organo di Amministrazione decade qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri o due terzi dei soci. In tal caso il Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea dei soci nella quale verrà eletto il nuovo Organo di Amministrazione

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica lo stesso numero di anni dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, disponendone la custodia presso la sede dell'Associazione.

5. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze

6. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

Art. 23

Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 24
Il Tesoriere

1. L'Associazione ha un Tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione il quale:

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente

Art. 25
Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico

Art. 26
Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c.2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti

Titolo V
Il bilancio

Art. 27
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, cioè entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio e depositato

5. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 28

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto sono disposte con regolamento interno che in prima stesura viene elaborato a cura dei soci fondatori e sottoposto in approvazione durante l'Assemblea di costituzione dell'Associazione. Il documento viene ratificato attraverso la firma della maggioranza dei soci
2. Le modifiche al regolamento vengono approvate all'interno dell'Assemblea ordinaria dietro proposta dell'Organo di Amministrazione oppure di un terzo (1/3) dei soci.
3. Le successive versioni del regolamento sono approvate dall'Assemblea dei soci e vengono firmate dal Presidente e dal Segretario

Art. 29

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Così modificato nell'assemblea straordinaria del 25 luglio 2019

Segretario

Presidente